R.G. 2876/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott. [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2876 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno **2015** promossa da:

[redacted], P.IVA [redacted], [redacted], C.F. [redacted], [redacted], C.F. [redacted], [redacted], C.F. [redacted], rappresentati, giusta procura alle liti in atti, e difesi dall'avv. Andrea Sorgentone, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;

attori

contro

[redacted], rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'[redacted], presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;

convenuto

e contro

[redacted], in qualità di procuratrice speciale di [redacted], rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'Avv. [redacted], presso il cui indirizzo di posta elettronica [redacted] ha eletto domicilio;

tenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli attori: *"1) in via principale accertare e dichiarare che per i c/c per cui è causa,*

Serial#: 31cdfcccc16ce7f78d31ff175574e0f2
Firmato Da: [redacted]

costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge; 2) ovvero in via subordinata: condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi, e all'esito accertare e dichiarare la nullità / illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi; 3) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute; 4) accertare e dichiarare che per i c/c per cui è causa, costantemente affidati, gli interessi e commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti ex L. 108/96, art. 644 cp e art. 1815 cc, essendo usurari fin dall'apertura del conto o comunque essendoci usura originaria avendo successivamente le parti ricontrattato le condizioni economiche (tasso, cms ed altre commissioni) mediante la proposta/ comunicazione della banca ed il mancato recesso del correntista; 5) in subordine al n. 4) che precede, se i tassi richiesti siano superiori a quelli previsti con i D.M. allegati, si chiede vengano ridotti nel limite del tasso soglia; 6) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare che i saldi tempo per tempo del c/c 26361 e del c/c 280793 non sono determinabili e per l'effetto errati e non dovuti, essendo frutto dell'annotazione di condizioni (interessi, anatocismo, cms e spese) diverse dalle legali delle quali la convenuta non ha fornito prova dell'esistenza e validità, e quindi condannare la banca convenuta alla chiusura dello stesso non essendo più possibile determinarne il saldo ex art. 1852 cc; 7) in via subordinata accertare e dichiarare il saldo dei c/c 26361 e 280793 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) applicando le condizioni di legge e partendo da un saldo pari a zero, se quello apparente sia negativo, o in subordine da quello apparente se risulti certo; 8) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario";

Nell'interesse di [redacted]: "***In via preliminare:*** *- dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale in ordine a qualsiasi azione di ripetizione relativa ai conti nn. 26361 e 280793, intrattenuti dalla* [redacted] *- dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale o quinquennale – a seconda della qualificazione della domanda*

Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2
Firmato Da: [redacted]

– in ordine a qualsiasi azione di risarcimento del danno. ***In via principale:*** *- rigettare le domande tutte come proposte con l'atto di citazione notificato il 24/3/2015 dagli attori perché infondate, anche con riferimento all'eccepito riconoscimento di debito e/o implicita rinuncia all'azione ora proposta e/o alla approvazione per fatti concludenti, e – per l'effetto – assolvere la Banca da ogni avversa pretesa, dichiarando l'ammontare dell'esposizione debitoria della* [redacted]*;* ***In via subordinata:*** *- senza inversione dell'onere della prova incombente su parte attrice, dichiarare la legittimità delle clausole e/o condizioni che regolano i conti correnti nn. 26361 e 280793 e, nella denegata ipotesi, salvo gravame, in cui fosse ritenuta accoglibile qualcuna delle domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 24/3/2015 nei confronti della Banca, limitare il ricalcolo del saldo, anche con riferimento all'eccepita intervenuta prescrizione della ripetizione e/o restituzione di somme asserite non dovute e/o irretroattività dell'overruling giurisprudenziale, relativamente ad operazioni effettuate sul conto antecedentemente al 24/3/2005 e ciò in ordine alla domanda di accertamento delle supposte nullità delle clausole contrattuali e/o per violazioni di legge, tenendo altresì conto dei pagamenti aventi natura solutoria, utilizzando come importo iniziale del ricalcolo il saldo alla data del 24/3/2005 e – per l'effetto – determinare nella misura che risulterà in corso di causa l'esatto ammontare del credito/debito in dipendenza del menzionato conto, assolvendo la* [redacted] *da ogni avversa pretesa.* ***In via ulteriormente subordinata:*** *- nella denegata e non creduta ipotesi, salvo gravame, nella quale il Giudice accertasse la nullità del contratto e/o di clausole dello stesso, ivi compresa la variazione delle condizioni, accerti comunque dovuta la sorte capitale e gli interessi in misura pari al tasso medio praticato in quel periodo dagli Istituti di credito o del prime rate* [redacted] *e – in mero subordine – al tasso legale, in ragione del generale principio di ingiustificato arricchimento.* ***Sempre:*** *- con vittoria del compenso e delle spese, oltre accessori di legge*";

nell'interesse di [redacted]: "*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,* ***In via preliminare:*** *- dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale in ordine a qualsiasi azione di ripetizione relativa ai conti nn. 26361 e 280793, intrattenuti dalla* [redacted] *presso* [redacted] *- dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale o quinquennale – a seconda della qualificazione della domanda – in ordine a qualsiasi azione di risarcimento del danno.* ***In via principale:*** *- rigettare le domande tutte come proposte con l'atto di citazione notificato il 24/3/2015 dagli attori perché infondate, anche con riferimento all'eccepito riconoscimento di debito e/o implicita rinuncia all'azione ora proposta e/o alla approvazione per fatti concludenti, e – per l'effetto – assolvere la Banca da ogni avversa pretesa, dichiarando l'ammontare dell'esposizione debitoria della* [redacted]*;* ***In via subordinata:*** *- senza inversione dell'onere della prova incombente su parte attrice, dichiarare la legittimità delle*

Firmato Da: [redacted] Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

clausole e/o condizioni che regolano i conti correnti nn. 26361 e 280793 e, nella denegata ipotesi, salvo gravame, in cui fosse ritenuta accoglibile qualcuna delle domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 24/3/2015 nei confronti della Banca, limitare il ricalcolo del saldo, anche con riferimento all'eccepita intervenuta prescrizione della ripetizione e/o restituzione di somme asserite non dovute e/o irretroattività dell'overruling giurisprudenziale, relativamente ad operazioni effettuate sul conto antecedentemente al 24/3/2005 e ciò in ordine alla domanda di accertamento delle supposte nullità delle clausole contrattuali e/o per violazioni di legge, tenendo altresì conto dei pagamenti aventi natura solutoria, utilizzando come importo iniziale del ricalcolo il saldo alla data del 24/3/2005 e – per l'effetto – determinare nella misura che risulterà in corso di causa l'esatto ammontare del credito/debito in dipendenza del menzionato conto, assolvendo la [redacted] *da ogni avversa pretesa.* ***In via ulteriormente subordinata:*** *- nella denegata e non creduta ipotesi, salvo gravame, nella quale il Giudice accertasse la nullità del contratto e/o di clausole dello stesso, ivi compresa la variazione delle condizioni, accerti comunque dovuta la sorte capitale e gli interessi in misura pari al tasso medio praticato in quel periodo dagli Istituti di credito o del prime rate* [redacted] *e – in mero subordine – al tasso legale, in ragione del generale principio di ingiustificato arricchimento.* ***In ogni caso:*** *- con vittoria del compenso e delle spese, oltre accessori di legge*".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

A) Con atto di citazione del 16.3.2015, [redacted], [redacted] questi ultimi indicati quali fideiussori, ha convenuto in giudizio [redacted], esponendo che la società era titolare del conto corrente ordinario n. 26361, aperto il 27 ottobre 1987, e del conto anticipi n. 280793, aperto il 26 luglio 1990, entrambi intrattenuti presso l'agenzia di Cagliari e costantemente affidati.

Ha dedotto che la Banca aveva applicato ai predetti rapporti interessi, commissioni e spese in assenza di una valida pattuizione delle relative condizioni economiche e, in particolare, interessi ultralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto e ulteriori oneri, chiedendo, conseguentemente, che fosse accertato l'effettivo saldo dei rapporti, previa eliminazione delle somme indebitamente annotate a debito.

Gli attori hanno sostenuto che, trattandosi di un'azione di accertamento negativo, gravava sulla banca l'onere di dimostrare l'esistenza di una valida pattuizione delle condizioni economiche applicate e la correttezza dei saldi risultanti dagli estratti conto, mediante la produzione dei contratti e della documentazione contabile relativa all'intera durata dei rapporti. Hanno, al riguardo, evidenziato che, per entrambi i conti, non erano disponibili gli estratti conto relativi al periodo compreso tra l'apertura dei rapporti e il 28 febbraio 2002 e hanno, pertanto, sostenuto che, in difetto della produzione della

Firmato Da: [redacted] Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

documentazione mancante, la ricostruzione avrebbe dovuto essere effettuata partendo da un saldo pari a zero, senza tenere conto dei saldi debitori risultanti alla predetta data, pari rispettivamente a euro 48.222,57 per il conto n. 26361 e a euro 81.806,78 per il conto n. 280793.

Inoltre, gli attori hanno dedotto che, con particolare riferimento al conto n. 280793, la banca aveva applicato interessi usurari, sostenendo che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, avrebbero dovuto essere computati tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, e che le condizioni concretamente applicate avevano assunto carattere usurario a decorrere dal primo trimestre del 2002. Hanno, quindi, invocato, per l'ipotesi di usura originaria, l'applicazione dell'art. 1815 c.c. e, in subordine, per quella di usura sopravvenuta, la riduzione degli interessi entro il limite del tasso soglia.

Ancora, la società attrice i fideiussori hanno contestato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, assumendo che, in assenza di una valida pattuizione, la stessa fosse illegittima e sostenendo che, anche qualora la banca avesse prodotto il relativo contratto, l'eventuale clausola anatocistica sarebbe stata nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c.; hanno, pertanto, chiesto che i rapporti fossero ricostruiti senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Hanno parimenti contestato l'applicazione della commissione di massimo scoperto, deducendo che la stessa non era stata pattuita e che, in ogni caso, l'eventuale clausola sarebbe stata nulla ove non avesse consentito di individuare con precisione i criteri utilizzati per il calcolo della commissione.

Hanno, quindi, chiesto che fosse ordinata alla banca l'esibizione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, nonché degli estratti conto mancanti, rappresentando di avere già richiesto all'istituto, prima dell'introduzione del giudizio, la consegna della documentazione. Per l'ipotesi in cui i contratti fossero stati prodotti, hanno altresì contestato, in via subordinata, la validità delle clausole relative alle condizioni economiche, sotto il profilo del rinvio agli usi su piazza, dell'applicazione degli interessi ultralegali e anatocistici e delle commissioni, nonché della loro eventuale natura usuraria.

Sulla base di tali deduzioni, gli attori hanno chiesto di accertare che i saldi risultanti dagli estratti conto erano errati e di rideterminare il saldo dei rapporti n. 26361 e n. 280793, previa eliminazione degli interessi, delle commissioni, delle spese e delle ulteriori annotazioni ritenute non dovute e, in mancanza della documentazione necessaria alla ricostruzione dell'intero rapporto, partendo da un saldo pari a zero dalla prima serie continua di estratti conto disponibile, con conseguente rettifica delle risultanze contabili della banca.

B) Con comparsa depositata il 24.6.2015, [redacted] si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto.

Ha rilevato, in primo luogo, che [redacted], pur avendo intrattenuto per oltre venti

Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2
Firmato Da: [redacted]

anni i rapporti di conto corrente oggetto di causa, non aveva mai formulato contestazioni in ordine alle condizioni applicate dalla banca.

Altresì, in via preliminare, la convenuta ha eccepito la prescrizione decennale delle pretese restitutorie, sostenendo che la domanda di rettifica del saldo, sebbene formalmente proposta quale azione di accertamento, era destinata a produrre un effetto sostanzialmente restitutorio e che, pertanto, l'accertamento non avrebbe potuto incidere sulle operazioni anteriori al 24.3.2005, risalendo a tale data il decennio precedente la notificazione della citazione. Ha inoltre dedotto che, in applicazione dei principi affermati in materia di rimesse solutorie e ripristinatorie, gravava sulla società attrice l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità degli affidamenti, mediante produzione dei relativi contratti, dovendosi altrimenti considerare solutori i versamenti effettuati sul conto.

Nel merito, la banca ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori, i quali non avevano prodotto né i contratti relativi ai rapporti dedotti in giudizio né la serie completa degli estratti conto, essendo mancanti quelli relativi al periodo anteriore al 1999. Ha osservato che, nell'azione proposta dal correntista per l'accertamento negativo del saldo, spettava a quest'ultimo dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, non potendosi supplire alla carenza documentale attraverso una ricostruzione solo parziale dei rapporti. Ha aggiunto che la richiesta della documentazione formulata ai sensi dell'art. 119 TUB recava la data del 16 marzo 2015, mentre l'atto di citazione era stato notificato il successivo 24 marzo, sicché alla banca non era stato concesso un tempo adeguato per provvedere, ed ha altresì contestato la prova dell'effettiva ricezione della richiesta. In ragione di tali carenze ha contestato anche il valore della perizia prodotta dagli attori e ha chiesto la loro condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La convenuta ha altresì sostenuto che la mancata contestazione degli estratti conto e l'indicazione delle relative poste nei bilanci della [redacted] avevano determinato un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente onere dell'attrice di dimostrare la mancanza delle pattuizioni contestate, nonché l'esistenza e l'ammontare degli affidamenti.

Quanto alla capitalizzazione degli interessi, la banca ha dedotto che, a decorrere dal 1° luglio 2000, aveva adeguato i rapporti alla disciplina di cui all'art. 120 TUB e alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, prevedendo la medesima periodicità nella contabilizzazione degli interessi attivi e passivi e dandone comunicazione alla clientela. Con riferimento al periodo precedente, ha sostenuto la legittimità dell'anatocismo in ragione dell'esistenza di un uso normativo anteriore all'entrata in vigore del codice civile e ha, comunque, invocato la tutela dell'affidamento conseguente al consolidato orientamento giurisprudenziale che, anteriormente al mutamento intervenuto nel 1999, aveva ritenuto legittime le clausole di capitalizzazione periodica, sostenendo per tale ragione la non retroattività del successivo orientamento giurisprudenziale.

Firmato Da: [redacted] Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

La banca ha poi contestato la dedotta mancanza di valide pattuizioni delle condizioni economiche, osservando che i rapporti erano stati instaurati rispettivamente nel 1987 e nel 1990, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, e che, successivamente all'introduzione della disciplina sulla trasparenza bancaria, aveva provveduto ad adeguare i rapporti e a comunicare alla clientela le condizioni applicate, secondo le modalità previste dalla normativa allora vigente. Ha aggiunto che gli estratti conto periodicamente inviati, e mai contestati dalla società attrice, riportavano analiticamente le condizioni applicate e le modalità di calcolo delle spese e degli interessi.

Ha, inoltre, contestato le doglianze concernenti l'esercizio dello *ius variandi*, le spese, i giorni valuta e l'usura, ritenendole generiche e non supportate dalla produzione dei contratti e sostenendo che le variazioni delle condizioni erano state regolarmente comunicate mediante gli estratti conto periodicamente trasmessi alla cliente, la quale non aveva esercitato il diritto di recesso né formulato contestazioni. Quanto alla commissione di massimo scoperto, ha affermato che la stessa era stata validamente pattuita e ne ha sostenuto la legittimità e la giustificazione causale, quale remunerazione correlata alla disponibilità dell'affidamento e distinta dagli interessi.

La Banca, quindi, ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare prescritta ogni pretesa restitutoria relativa ai conti n. 26361 e n. 280793 e, secondo la qualificazione della domanda, la pretesa risarcitoria; nel merito, di rigettare integralmente le domande e di accertare l'esposizione debitoria della società. In subordine, per l'ipotesi di accoglimento di alcune delle contestazioni attoree, ha chiesto che il ricalcolo fosse limitato alle operazioni successive al 24 marzo 2005, tenendo conto della natura solutoria dei pagamenti e assumendo quale dato iniziale il saldo esistente a tale data; in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accertamento della nullità del contratto o di alcune sue clausole, ha chiesto che fossero comunque riconosciuti il capitale e gli interessi nella misura indicata nelle proprie conclusioni, con vittoria delle spese di lite.

C) Con memoria depositata il 10.5.2024, si è costituita [redacted], per il tramite della sua procuratrice [redacted], in qualità di cessionaria del credito vantato dalla convenuta e derivante dai rapporti predetti, formulando le domande sopra riportate.

Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la presente sentenza verrà comunque resa nei confronti delle parti originarie, fermi gli effetti nei confronti dei successori a titolo particolare.

D) la causa è stata istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti: " - ***1)*** *- proceda il C.T.U. alla determinazione dei saldi anche a blocchi attraverso una serie continua di estratti ovvero una ricostruzione attraverso l'impiego di mezzi idonei a fornire indicazioni certe e complete;* ***- 2)*** *indichi il CTU il saldo del periodo preso in considerazione nel punto 1, senza operare alcuna capitalizzazione, escludendo le spese addebitate dalla banca (eccetto quelle dovute per legge) e gli interessi ultralegali;* ***- 3)*** *- in ragione dell'eccepita prescrizione da*

Firmato Da: [redacted] Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

parte della banca convenuta, ricostruito il conto come in precedenza, accerti l'esistenza di rimesse solutorie prescritte in conformità a Cass. civ., S.U. n. 24418/2010, detraendole dal saldo rettificato".

Il consulente tecnico ha quindi proceduto alla ricostruzione dei rapporti di conto corrente n. 26361 e n. 280793, rilevando preliminarmente che il secondo, qualificato come conto sovvenzione destinato all'anticipo su fatture, era strettamente collegato al conto corrente ordinario, sul quale venivano girocontate le competenze maturate. Ha tuttavia precisato che le verifiche e i ricalcoli dovevano essere effettuati separatamente sui due rapporti, evidenziando, in particolare, che il fenomeno anatocistico poteva riguardare soltanto il conto ordinario, sul quale confluivano le competenze maturate sul conto sovvenzione.

Quanto alla documentazione disponibile, il consulente ha rilevato che, per il periodo compreso tra il marzo 2002 e il settembre 2006, erano stati prodotti essenzialmente i riassunti scalari e gli estratti relativi all'ultimo mese di ciascun trimestre, documentazione ritenuta inidonea a consentire una ricostruzione attendibile dei rapporti, non essendo possibile desumerne le singole operazioni, le relative causali e l'esatto capitale giornaliero. Ha pertanto assunto quale punto di partenza il primo estratto conto seguito da una serie sufficientemente continua, individuato, per entrambi i rapporti, in quello relativo al periodo decorrente dal 1° ottobre 2006; non ha invece azzerato il saldo iniziale, sul rilievo che il quesito non aveva espressamente disposto di procedere in tal senso e che l'onere probatorio gravava sulla parte attrice. Per i successivi periodi privi di alcuni estratti conto ha effettuato la ricostruzione per blocchi, raccordando i saldi risultanti dalla documentazione disponibile.

Con riferimento al conto corrente ordinario n. 26361, il consulente ha ricostruito il rapporto dal 2 ottobre 2006 al 31 dicembre 2013, partendo dal saldo iniziale di euro 84.301,53 a debito della correntista e pervenendo, sulla base delle risultanze bancarie, a un saldo finale di euro 166.935,62, cui si aggiungevano euro 2.469,60 per interessi passivi maturati e non ancora contabilizzati, per un debito complessivo di euro 169.405,22. Ha quindi verificato l'incidenza degli interessi e degli altri oneri sul rapporto e ha escluso, per tutti i periodi esaminati, il superamento dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura.

In esecuzione del secondo quesito, il consulente ha proceduto a un ulteriore ricalcolo del conto n. 26361, eliminando gli interessi ultralegali, gli interessi provenienti dal conto n. 280793, la commissione di massimo scoperto, le commissioni di affidamento, i canoni, le altre commissioni e le spese di istruttoria del fido, fatta eccezione per gli oneri dovuti per legge e per le spese di invio degli estratti conto. Ha quindi applicato gli interessi al tasso legale senza capitalizzazione, pervenendo a un saldo rettificato al 31 dicembre 2013 pari a euro 30.790,09 a debito della correntista, a fronte del debito risultante dalle scritture della banca, comprensivo degli interessi maturati, di euro 169.405,22.

Le poste complessivamente detratte sono state quantificate in euro 138.224,55, oltre a euro

Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2
Firmato Da: [redacted]

390,58 per interessi attivi.

In particolare, il consulente ha quantificato in euro 55.143,73 la differenza tra gli interessi applicati dalla banca sul conto n. 26361 e quelli ricalcolati al tasso legale senza capitalizzazione e in euro 36.863,24 l'analoga differenza relativa agli interessi provenienti dal conto n. 280793. Ha inoltre espunto euro 726,02 per commissioni di massimo scoperto, euro 34.003,46 per commissioni di affidamento, euro 4.380,10 per canoni e commissioni varie ed euro 7.108,00 per spese di istruttoria del fido.

Quanto al conto sovvenzione n. 280793, il consulente ha effettuato la ricostruzione per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 31 dicembre 2012, assumendo quale dato iniziale un saldo di euro 250.000,00 a debito della correntista e accertando un saldo finale di euro 187.000,00, sempre a debito. Ha rilevato che su tale rapporto non si era verificato anatocismo, poiché gli interessi e le spese calcolati trimestralmente dalla banca erano stati contestualmente girocontati sul conto ordinario n. 26361 e non avevano, pertanto, prodotto ulteriori interessi sul medesimo conto sovvenzione. Anche con riferimento a tale rapporto ha escluso il superamento dei tassi soglia usurari. Gli interessi ricalcolati al tasso legale, senza capitalizzazione, sono stati quantificati in euro 26.414,14 e quindi girocontati, secondo la medesima modalità seguita dalla banca, sul conto corrente ordinario.

Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione e alla richiesta di individuare le rimesse solutorie anteriori al 24 marzo 2005, il consulente ha inizialmente affermato di non essere in grado di rispondere al quesito, in quanto per il periodo anteriore erano disponibili soltanto gli estratti relativi all'ultimo mese di ciascun trimestre e i riassunti scalari, documentazione insufficiente per individuare le singole operazioni e accertarne la natura solutoria o ripristinatoria. A seguito delle osservazioni formulate dal consulente di parte della banca, la CTU ha svolto ulteriori elaborazioni. In particolare, considerando esclusivamente i periodi caratterizzati da documentazione completa, ha ricalcolato il conto n. 26361 per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, pervenendo, dopo l'espunzione degli interessi e delle spese e l'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione, a un saldo rettificato di euro 152.068,58 a debito della [redacted]; per il conto n. 280793 ha invece considerato il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2012, determinando un saldo rettificato di euro 183.256,27 a debito della società.

Il consulente ha, infine, riesaminato la questione della prescrizione sulla base della documentazione frammentaria disponibile per il periodo anteriore al 24 marzo 2005 e dei dati relativi agli affidamenti risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Ha rilevato che, per quanto desumibile dalla documentazione prodotta, il conto n. 26361 era risultato scoperto oltre il fido accordato soltanto nel periodo compreso tra l'11 e il 16 marzo 2004, data nella quale era stata effettuata una rimessa che aveva riportato il saldo in positivo, quantificando in euro 5.423,33 le

Firmato Da: [redacted] Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

competenze maturate dal 1° gennaio 2002 sino a tale data. Quanto al conto n. 280793, ha invece rilevato che, nel periodo preso in considerazione, il saldo non aveva superato l'affidamento risultante dalla Centrale Rischi.

Su specifico ulteriore quesito, afferente la possibilità di procedere alla c.d. "*ricostruzione per blocchi*" del rapporto nel periodo dal 2002 al 2006, la c.t.u. ha dato atto che la [redacted] aveva richiesto tale ricostruzione sul rilievo che, per il periodo anteriore al 1° ottobre 2006, erano comunque disponibili gli estratti conto scalari e quelli mensili relativi ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.

Il consulente ha rilevato che, quanto al conto corrente ordinario n. 26361, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 settembre 2006 erano stati prodotti, in linea generale, soltanto gli estratti conto relativi ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, mentre mancavano quelli relativi agli altri mesi. I relativi riassunti scalari riportavano i numeri creditori e debitori, le rettifiche di valuta, gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e le spese, ma non contenevano i saldi per valuta, fatta eccezione per il secondo trimestre del 2003.

Ha quindi evidenziato che il conto n. 26361 era strettamente collegato al conto anticipi n. 280793, utilizzato quale conto di appoggio per le anticipazioni su fatture, sicché tra i due rapporti si erano verificate numerose operazioni di giroconto, mentre gli interessi maturati sul conto anticipi venivano stornati da quest'ultimo e addebitati sul conto ordinario all'inizio di ciascun trimestre. La mancata disponibilità degli estratti conto completi non consentiva, pertanto, di verificare tali operazioni né di accertare gli addebiti sul conto ordinario degli interessi maturati sul conto anticipi.

La CTU ha osservato che tale meccanismo risultava documentalmente riscontrabile per il secondo trimestre del 2003, unico periodo per il quale era disponibile il riassunto scalare con i saldi per valuta, dal quale emergeva il giroconto sul conto n. 26361 di euro 2.277,53 per interessi e spese maturati sul conto n. 280793.

Il consulente ha precisato che la ricostruzione "a blocchi" presuppone la conoscenza del saldo finale di un periodo e del saldo iniziale del periodo successivo a quello per il quale manca la documentazione. Nel caso in esame erano, invece, conosciuti i saldi finali di ciascun trimestre, ma non quelli iniziali del periodo successivo, con la conseguenza che la documentazione acquisita non consentiva di raccordare i singoli periodi e di ricostruire attendibilmente l'andamento del conto n. 26361. Ha rilevato che, sulla base dei numeri debitori e creditori disponibili, sarebbe stato possibile soltanto rideterminare gli interessi applicando il tasso legale, ma non procedere alla ricostruzione del rapporto secondo il metodo richiesto.

Alle medesime conclusioni è pervenuto con riferimento al conto anticipi n. 280793. Anche per tale rapporto, infatti, per il periodo dal 2002 al 2006 risultava disponibile soltanto documentazione

Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2
Firmato Da: [redacted]

parziale e, in particolare, non era possibile ricostruire compiutamente i movimenti intercorsi tra il conto sovvenzione e il conto ordinario. La CTU ha evidenziato, inoltre, che per il terzo trimestre del 2006 non era stato prodotto alcun documento relativo al conto n. 280793.

Ha pertanto concluso che la documentazione disponibile non consentiva di procedere alla ricostruzione "a blocchi" di entrambi i rapporti per il periodo 2002-2006, poiché non erano conosciuti i saldi iniziali dei periodi successivi alle lacune documentali e non era possibile ricostruire le operazioni di giroconto tra i due conti. Quanto al conto anticipi, ha aggiunto che i numeri debitori e creditori avrebbero consentito soltanto di rideterminare gli interessi applicando il tasso legale, senza tuttavia poterli inserire nella ricostruzione del conto ordinario, non essendo documentalmente provati tutti i relativi giroconti

E) Le domande di parte attrice devono essere accolte per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

Deve in primo luogo osservarsi che è pacifica la circostanza che la società attrice abbia intrattenuto un rapporto di conto corrente e un rapporto di conto anticipo fatture (regolato sul conto corrente), a partire quindi da data antecedente l'entrata in vigore della legge 154 del 1992 (che ha imposto la forma scritta dei contratti di conto corrente).

Altresì, non è contestato che [redacted] siano fideiussori della società e, pertanto, abbiano interesse a domandare l'accertamento dell'esatto saldo dei conti in parola.

Ciò posto, si osserva che il primo motivo di doglianza di parte attrice è fondato e, tutte le ulteriori ragioni poste a fondamento dell'azione, restano assorbite.

Parte attrice, infatti, ha lamentato che i contratti fossero privi di forma scritta e che ciò comportasse l'invalidità delle clausole relative alle condizioni economiche e, in particolare, interessi ultralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto e ulteriori oneri, indebitamente annotate a debito.

Parte convenuta, al riguardo, ha affermato che sarebbe onere degli attori fornire la prova delle loro allegazioni e che, ciò nonostante, non vi hanno provveduto.

Al riguardo, coerentemente con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che sia onere della banca provare positivamente l'esistenza del documento contrattuale e, quindi, della pattuizione scritta. Non può essere imposto al correntista l'onere di dimostrare un fatto negativo, ossia l'inesistenza di un documento che egli assume non essere mai stato formato. Del resto, sarebbe illogico pretendere dal correntista la produzione del contratto proprio quando egli ne deduce l'inesistenza per difetto della forma scritta.

Nel caso di specie, allora, deve ritenersi che i contratti in parola non avessero forma scritta e,

Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2
Firmato Da: [redacted]

in forza della disciplina applicabile *ratione temporis*, il contratto di conto corrente era valido ma interessi ultralegali e commissioni dovevano necessariamente essere pattuiti in forma scritta, pena la nullità della relativa clausola. Ne discende che ogni addebito di interessi ultralegali e commissioni privi di forma scritta è invalido.

In tale prospettiva, deve procedersi all'accertamento del saldo del conto corrente (sul quale, si ricorda, è regolato il conto anticipo anticipi), espungendo anatocismo, interessi ultralegali e commissioni pattuite non validamente, come richiesto al consulente tecnico d'ufficio.

Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che la ricostruzione può operarsi soltanto nel limite in cui effettivamente sia possibile in ragione della documentazione prodotta in giudizio.

Nel caso di specie, come evidenziato dalla consulente d'ufficio, con riferimento al conto corrente, sono stati prodotti in maniera incompleta dal 1.1.2002 al 30.9.2006, mentre sono stati prodotti integralmente soltanto a partire dal 30.9.2006. In linea generale, nel periodo dal 1.1.2002 al 30.9.2006, sono stati prodotti gli estratti conto relativi al solo ultimo mese di ciascun trimestre, cioè marzo, giugno, settembre e dicembre, corredati dai riassunti scalari. Non sono invece stati prodotti gli estratti relativi ai movimenti dei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre. La CTU, inoltre, ha evidenziato che i riassunti scalari di questo periodo sono privi dei saldi per valuta, salvo quello relativo al secondo trimestre 2003.

Quanto al conto anticipi, la documentazione anteriore all'ottobre 2006 è frammentaria. Per il periodo 2002-2005 sono stati prodotti prevalentemente gli estratti relativi ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre; per il 2004 risultano prodotti anche quelli di gennaio e febbraio. Per il 2006 risultano gli estratti di marzo e giugno, mentre non risulta prodotto alcun documento relativo al terzo trimestre 2006.

Specificamente interpellata sulla possibilità di provedere alla ricostruzione c.d. per blocchi anche nel periodo 2002-2006, la consulente ha escluso la possibilità tecnica della ricostruzione, con motivazione sopra già riportata e si condivide pienamente: la ricostruzione "a blocchi" presuppone la conoscenza del saldo finale di un periodo e del saldo iniziale del periodo successivo a quello per il quale manca la documentazione; nel caso di specie, sono conosciuti soltanto i saldi finali di ciascun trimestre, ma non quelli iniziali del periodo successivo, con la conseguenza che la documentazione acquisita non consente di raccordare i singoli periodi.

E quindi possibile procedere alla rideterminazione dell'andamento del rapporto di conto corrente e del saldo alla data della domanda, soltanto a decorrere dal 1.10.2006.

Considerato, infine, che la ricostruzione del rapporto può avvenire soltanto a partire da tale data, diventa comunque irrilevante l'esame dell'eccezione di prescrizione di eventuali rimesse (solutorie o ripristinatorie), nel periodo in parola, perché comunque inferiore al termine decennale.

Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2
Firmato Da:

Ciò posto, e condivise le modalità tecniche di ricostruzione dell'andamento dei conti correnti descritte dalla relazione tecnica, cui si rimanda, deve concludersi che,: 1) a fronte di un saldo del conto corrente n. 26361 pari, al 31.12.2013 (data dell'ultimo estratto conto in atti), ad euro 169.405,22 a debito della correntista, comprensivo degli interessi passivi maturati e non ancora contabilizzati, il saldo ricalcolato, previa eliminazione delle poste non dovute e applicazione degli interessi al tasso legale senza capitalizzazione, ammontava ad euro 30.790,09, sempre a debito della correntista; 2) il saldo del conto anticipi n. 280793, al 31.12.2013, è pari a 187.000,00 euro a debito del correntista.

F) Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, [redacted] deve essere condannata a rifondere gli attori delle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e della sua media complessità.

Le spese di consulenza devono essere poste definitivamente a carico della [redacted].

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:

- accerta che, alla data del 31.12.2013, il saldo del conto corrente n. 26361 è pari a 30.790,09 euro a debito del correntista;
- accerta che, alla data del 31.12.2013, il saldo del conto anticipi n. 280793, è pari a 187.000,00 euro a debito del correntista.
- Condanna [redacted] a rifondere gli attori delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 12.000,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, iva, cpa e contributo unificato, da versare direttamente in favore del difensore degli stessi, dichiaratori antistatario;
- Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di [redacted].

Cagliari, 31 ottobre 2026

Il Giudice

dott. [redacted]

Firmato Da: [redacted] Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2